



## TRIBUNALE DI NAPOLI

## VII SEZIONE CIVILE

R. G. 394 / 2023

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2023;

Nel procedimento unitario in cui è stata proposta domanda di concordato minore ai sensi degli artt. 74 ss. c.c.i.i. da parte del dott. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED];

esaminato il ricorso introduttivo e i successivi atti del ricorrente che definiscono la proposta rivolta al ceto creditorio;

analizzata la relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di composizione della crisi e le successive integrazioni;

considerato che il piano si articola per la durata di sette anni (84 rate mensili) e prevede il pagamento integrale delle spese di procedura (nel rispetto dell'art. 81 IV c.c.i.i., come chiarito dall'O.c.c. all'udienza del 10 ottobre 2023), nonché l'apporto di complessivi 134.400,00 euro derivanti dal patrimonio del debitore e destinati all'Agenzia delle Entrate, titolare dei diritti di credito con privilegi di grado superiore, e l'apporto di ulteriori 9.599,52 euro derivanti da cd. "finanza esterna" destinata al pagamento dei altri creditori privilegiati (Comune di Napoli, Comune di Cellole e Agenzia delle Entrate Riscossione);

rilevato che in ragione della natura pubblicistica dell'intero ceto creditorio e comunque della disposizione di cui all'art. 79 c.c.i.i., che prevede che l'approvazione richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto e anche, per il caso come quello di specie in cui un creditore (Agenzia delle Entrate) sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza, la maggioranza per teste dei voti espressi, il ricorrente ha previsto un'unica classe votante;

considerato che la proposta è funzionale alla prosecuzione dell'attività professionale – dal cui ricavato, unitamente che dalla pensione di cui è titolare il debitore si ipotizza di ricavare, detratte le spese, l'attivo concordatario attinente al patrimonio del ricorrente –

e prevede altresì l'apporto di risorse esterne, così da soddisfare quanto richiesto dall'art. 74 c.c.i.i.;

rilevato che mediante tale apporto di risorse esterne si intende corrispondere agli altri creditori titolari di diritti con privilegio di grado inferiore una misura di soddisfazione sostanzialmente equivalente a quella che si garantisce quantomeno alle imposte dirette dell'Agenzia delle Entrate (6,42% per il Comune di Napoli e per il Comune di Cellole, 6% per aggi e spese dell'Agenzia delle Entrate Riscossione);

rilevato che il ricorso è anche sottoscritto, oltre che dal debitore, anche dal terzo che fornisce la finanza esterna;

considerato che il gestore della crisi attesta la veridicità dei fatti esposti e ritiene sostenibile e fattibile il piano concordatario, più favorevole per soddisfare le pretese dei creditori in termini di realizzo;


rilevato che l'art. 76 co. VI c.c.i.i. dispone che l'intero procedimento si svolga dinanzi al Tribunale in composizione monocratica;

P.Q.M.

- 1) Dichiara aperta la procedura di concordato minore;
- 2) Dispone, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta, del piano e di questo decreto;
- 3) Dispone la pubblicazione di questo decreto sul sito web del Tribunale di Napoli;
- 4) Assegna ai creditori il termine di trenta giorni, dalla ricezione della comunicazione, per fare pervenire all'O.c.c., a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione al concordato e le eventuali contestazioni;
- 5) Dispone che nella comunicazione di cui al punto 2) l'O.c.c. informi i creditori del suo indirizzo pec presso il quale potrà essere espresso il voto e che in mancanza di dichiarazione nel termine assegnato si intenderà che abbiano prestato il consenso alla proposta loro trasmessa (art. 79 co. III c.c.i.i.);
- 6) Dispone che all'esito della votazione e decorso il termine assegnato l'O.c.c. relazioni al riguardo.

Napoli, 13 ottobre 2023

Il Giudice – dott. Edmondo Cacace

  
Napoli, 18/10/2023  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo